



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI
DELLE OPERE DEL PROPRIO
INGEGNO E DELL' HOBBISTICA**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Castiglione della Pescaia nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, in attuazione dei principi di cui agli articoli 9 e 33 della Carta Costituzionale, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, la coesione sociale, la riqualificazione urbana degli spazi assegnati agli operatori del proprio ingegno, la promozione turistica della civiltà, lo sviluppo di nuove professionalità.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini degli hobbisti, delle opere del proprio ingegno e riuso di oggettistica di esclusiva proprietà di privati, da intendere quale strumento inteso a favorire il meeting della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri, tradizioni e di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti e per i turisti.
3. Le attività di cui al presente Regolamento devono essere esercitate in aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
4. L'esercizio delle attività in oggetto non è assoggettabile alle norme sul commercio in sede fissa, alle norme sul commercio su aree pubbliche e alle norme sui sistemi fieristici.

Art. 2 - SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE LE CONCESSIONI TEMPORANEE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPETENZE

1. Le richieste per lo svolgimento delle manifestazioni disciplinate dal presente regolamento potranno essere presentate dalle associazioni che hanno come scopo principale la promozione del territorio comunale, da associazioni sportive, culturali no-profit e onlus.
2. Le competenze in materia spettano al Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1. I Provvedimenti di Polizia Amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
2. L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.
3. L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione.

Art. 4 - DEFINIZIONE

1. Operatore del Proprio Ingegno è l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso e/o artistici che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati.
2. L'Operatore del proprio ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria creazione e realizzazione. L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, della ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.
3. L'Hobbista è l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone in modo del tutto sporadico ed occasionale proprie merci di modico valore. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni.



Art. 5 - AREE DI SVOLGIMENTO DEI MERCATINI

1. Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate le aree pubbliche o le aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, site nel Capoluogo, nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale. Lo svolgimento di tali manifestazioni avverrà con le seguenti modalità:
 - a) Periodo invernale (da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre) - La valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono ammessi a partecipare gli hobbisti, gli operatori delle opere del proprio ingegno e i soggetti privati per il riuso di oggettistica di esclusiva proprietà
 - b) Periodo estivo (da giugno a settembre) – Sono rilasciate, esclusivamente per la vendita delle opere del proprio ingegno, le concessioni individuali con le modalità e nei luoghi previsti dal successivo articolo 6.
2. La durata complessiva delle manifestazioni di cui alla lettera a) del precedente comma, è di due giorni per tre volte al mese. Tali manifestazioni saranno autorizzate solo in assenza delle istanze di cui all'articolo 36, comma 1°, del regolamento di disciplina e organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°99 del 29/11/2016, fino a raggiungere il limite massimo stabilito da tale disposizione (tre volte al mese).
3. Nelle frazioni di Buriano, Tirli, Vetulonia, Punta Ala e nelle altre località del territorio comunale possono essere effettuate manifestazioni senza alcuna limitazione di tempo (periodo e durata), purché le istanze vengano avanzate dai soggetti individuati nell'art. 2 del presente regolamento. Tali manifestazioni saranno autorizzate solo in assenza delle istanze di cui all'articolo 36, comma 1°, del regolamento di disciplina e organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°99 del 29/11/2016.

Art . 6 - VENDITA ED ESPOSIZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO, SU AREA PUBBLICA IN FORMA INDIVIDUALE

1. L'Amministrazione Comunale rilascia le concessioni di suolo pubblico, in forma individuale, esclusivamente nel periodo estivo (giugno-settembre), a chi vende le opere del proprio ingegno, per un numero massimo di sette (7) posteggi, di cui uno riservato ai diversamente abili, nel corso della Libertà e per un numero massimo di sette (7) posteggi, di cui uno riservato ai diversamente abili, in via Roma, prima dell'intersezione con via Gramsci. L'ubicazione e le caratteristiche dimensionali sono indicate nelle planimetrie allegate (Tavola n°1 e n°2), le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Le concessioni di suolo pubblico in questione saranno rilasciate in via prioritaria a coloro che esercitano l'attività di pittore e/o ritrattista.
3. Le richieste per ottenere le concessioni temporanee di posteggio dovranno essere presentate al protocollo generale del comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, ed i posteggi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) tipo di attività esercitata;
 - b) anzianità di frequenza riferita all'attività svolta in modo continuativo sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia;
 - c) nel caso in cui i criteri di cui al punto a) ed al punto b) risultino uguali, verranno prese in considerazione le date di presentazione delle domande.

Le eventuali richieste, pervenute successivamente alla data del 31 gennaio, saranno valutate esclusivamente se risultano posteggi disponibili sempre con i criteri di cui al comma precedente.



Art. 7 - SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

1. Gli operatori del proprio ingegno possono esporre, per la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività non riprodotti in serie. Gli hobbisti possono vendere, barattare, proporre o esporre in modo del tutto sporadico ed occasionale proprie merci di modico valore.
2. Gli hobbisti e gli operatori del proprio ingegno dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal competente Ufficio comunale, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazioni imprenditoriale.
3. Il comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercatino stesso.

Art. 8 - SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

1. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - esplosivi e armi di qualunque genere e tipo;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali;
 - materiale e oggetti pornografici;
 - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e, per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione;
 - prodotti del settore agroalimentare e vendita di alcolici.

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:
 - tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
 - tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, e tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
 - le associazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro.
2. I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione. Le domande devono essere presentate entro il trentuno gennaio di ogni anno ed essere riferite ad ogni singola manifestazione. Eventuali richieste, pervenute successivamente alla data del 31 gennaio, saranno valutate esclusivamente se risultano date disponibili.
3. L'organizzatore dovrà indicare i seguenti elementi:
 - dati anagrafici e codice fiscale di ogni partecipante;
 - gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
 - una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà (per gli operatori hobbisti),
 - una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i beni posti in vendita sono frutto del proprio ingegno e non realizzati in serie (per gli operatori delle opere del proprio ingegno);
 - possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione (per gli operatori del proprio ingegno),



4. Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
5. Nel caso vengano riscontrate irregolarità, fatte salve eventuali responsabilità penali, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
6. Le domande verranno accolte in ordine di presentazione al protocollo generale dell'Ente o alla P.E.C. dell'ufficio SUAP.

Art. 10 - VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini, possono essere effettuate attività culturali, didattiche e dimostrative anche legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 11 - SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

1. Il Comune si riserva di emanare ulteriori disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato alla Polizia Municipale e agli altri organi a ciò preposti.
3. I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende e/o agli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - divieto di accensione di fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
 - divieto di utilizzo di apparecchiature illuminanti autonome non conformi alle norme di sicurezza;
 - Divieto di utilizzo di generatori di corrente elettrica.

Art. 12 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TARI

1. L'organizzatore e/o l'operatore individuale è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico con le modalità e nei termini indicati nel relativo Regolamento e la norma di legge vigente.
2. Possono essere eventualmente esentati unicamente i soggetti che esercitano la propria attività per finalità di volontariato e/o associazioni onlus.
3. L'organizzatore e/o l'operatore individuale è tenuto all'iscrizione e alla corresponsione della TARI in base alla vigente normativa e come disposto con regolamento comunale in materia di tributi.

Art. 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATORI

1. La sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino e/o della concessione individuale, può essere disposta in caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti.



2. L'autorizzazione è sospesa per :
 - Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
 - Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, dei giardini pubblici e del patrimonio arboreo.
3. L'Autorizzazione è revocata per:
 - accertata situazione di illecito penale;
 - motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata.
4. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art . 14 - MANIFESTAZIONI A SCOPO DI BENEFICENZA

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni organizzate da associazioni di beneficenza o ONLUS e nelle quali venga svolta attività di vendita al solo scopo di beneficenza.
2. Per lo svolgimento di tali manifestazioni non sono state individuate aree pubbliche specifiche, pertanto la valutazione dei luoghi avverrà al momento della presentazione delle relative istanze. In tali casi potranno essere rilasciate concessioni temporanee nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Per la determinazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative, quando non sia espressamente previsto e diversamente disposto da altre Leggi o Regolamenti, si applicano i principi i cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le Ordinanze di cui agli artt. 17 e 18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile del Settore competente per materia secondo il riparto delle funzioni disposto con deliberazione della Giunta Comunale. I proventi sono destinati al Comune.

Art. 16 - SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (€50,00).
2. Chiunque viola le Ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 (€160,00).
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00 (€160,00).



4. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
5. Chiunque non ottemperi al suddetto obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 (€50,00).
6. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida alla cessazione dell'attività abusiva, di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, ove previsti dal presente Regolamento o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00 (€160,00).
7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
8. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 17 - CONTROLLI

1. Il controllo sulle osservanze delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e dagli altri organi a ciò preposti.

Art. 18 - RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari Regolamenti comunali vigenti.
2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini dell'hobbistica e delle opere del proprio ingegno ed alle concessioni individuale per la vendita delle opere del proprio ingegno che si svolgeranno a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge.
2. Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle dettate dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n°173 del 14.05.2010 e s.m.i..

Art. 20 - NORMA FINALE

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.



ALLEGATI


- **Tavola n. 1** planimetria di individuazione per la vendita ed esposizione di opere d'arte, opere dell'ingegno a carattere ricreativo, e pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, in Corso della Libertà del Capoluogo.
- **Tavola n. 2** planimetria di individuazione per la vendita ed esposizione di opere d'arte, opere dell'ingegno a carattere ricreativo, e pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, in via Roma, prima dell'intersezione con via Gramsci.



TAVOLA N. 1

N. 6 POSTEGGI DIM. MAX = MT. 2.00 X MT. 1.00 = MQ. 2.00 (N.RI DA 1 A 6)

N. 1 POSTEGGIO PER DIVERSAMENTE ABILI DIM. MAX = MT. 2.00 X MT. 1.00 = MQ. 2.00 (N. 7)



CORSO DELLA LIBERTÀ





TAVOLA N. 2



POSTEGGI RISERVATI ALLA VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO
(TOT. 7 - DI CUI 1 RISERVATO PER PORTATORI DI HANDICAP)
= MT. 2,00 X MT. 1,00 = MQ. 2,00